

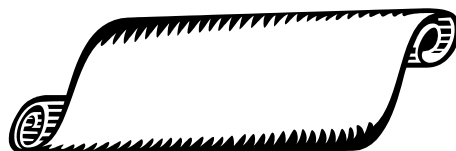


Comune di Borghetto di Borbera
Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

Deliberazione N° 17



OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI anno 2023

Il giorno 31/05/2023 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	BUSSALINO Enrico - Sindaco	Sì
2	SAPORITO Domenico Franco Angelo - Vice Sindaco	Sì
3	CHIAPUZZO Francesco - Assessore	Sì
4	BALDUZZI Carlo Alberto - Consigliere	Sì
5	CREMONTE Marcella - Consigliere	Sì
6	RONCOLI Gian Antonio - Presidente	Sì
7	COLLINA Massimiliano - Consigliere	Sì
8	BISIO Valentina Elisa - Consigliere	Sì
9	CAVO Patrizia - Consigliere	Sì
10	BARISONE Livio - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	0

con l'intervento e l'opera del Sig. **CABELLA dott. Pier Giorgio - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

Roncoli Gian Antonio

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 della Legge 27.12. 2013, n. 147 che:

- al comma 639 istituisce, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 641 stabilisce che la tassa rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”;
- al comma 652 dispone che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 Aprile 2023 con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31/05/2023.

Richiamato l'art. 1 commi 527 e 528, della L. 205/2017 che assegna all' Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti quali la predisposizione ed aggiornamento del metodo normalizzato (MTR), ossia del nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, prevedendo parametri in grado di individuare i costi e la qualità del servizio reso dal gestore;

Viste le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019: “Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario (MTR)” nella quale all'art. 6 prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto dal gestore secondo quanto previsto dal MTR venga poi validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al soggetto gestore e successivamente all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa , in caso positivo procede all'approvazione;
- n. 444/2019: “Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”;

- n. 2/2020: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 57/2020: “Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 238/2020: “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- n. 493/2020: “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;
- n. 138/2021: “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- n. 363/2021: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” nella quale ARERA individua i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2022/2025, MTR-2;
- n. 2/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 459/2021: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Dato atto che:

- La società 5 Valli Servizi s.r.l., è la società di che svolge le attività inerenti alla gestione del servizio rifiuti per il Comune di Borghetto di Borbera;
- In base alle disposizioni di ARERA, fino all'attivazione delle nuove Conferenze d'Ambito previste dalla L.R. 1/2018, il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) è l'Ente che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente;
- La società 5 Valli Servizi s.r.l ha presentato al CSR per la Validazione il piano finanziario 2022/2025 per tutti i Comuni appartenenti all'area Omogenea 3 Bacino territoriale Valli Curone, Grue, Ossona, Borbera e Spinti di cui è parte il Comune di Borghetto di Borbera;
- il CSR, ha provveduto alla Validazione del piano finanziario 2022/2025 per i Comuni appartenenti all'area Omogenea 3 nella seduta del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 24/05/2022 e detto piano è stato acquisito dal nostro Comune in data 26/05/2022 prot. 3197;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2022 il Comune di Borghetto di Borbera ha provveduto alla presa d'atto del PEF 2022-2025 e all'approvazione delle tariffe TARI 2022;
- Che per l'esercizio 2023 il Comune di Borghetto di Borbera, ha proceduto alla predisposizione del piano tariffario 2023 sulla base dei costi già validati relativamente al 2023 per ogni Comune dal CSR nell'Assemblea n. 23 del 24/05/2022.

Rilevata pertanto la necessità di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

Considerato che:

- il costo complessivo da coprire con la TARI, come da PEF 2023 validato, ammonta complessivamente a € 444.652,00;
- che la ripartizione del suddetto costo fra quota fissa e quota variabile è il seguente:
 1. totale componenti di costo fisso: € 141.382,00

- 2. totale componenti di costo variabile: € 303.270,00
- che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 74% per le utenze domestiche e nel 26% per le utenze non domestiche;
- che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € 141.382,00 è suddiviso in € 104.622,68 riferibile alle utenze domestiche, ed € 36.759,32 riferibile alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € 303.270,00 è suddiviso in € 172.863,90 attribuibili alle utenze domestiche ed € 130.406,10 a quelle non domestiche;

Ritenuto opportuno confermare due rate e stabilire le scadenze come di seguito:

prima rata con scadenza il 30/09/2023

seconda rata con scadenza il 04/12/2023

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D. lgs 118/2011;

Visto lo Statuto e i regolamenti applicabili;

APERTA la discussione relaziona l'argomento oggetto della deliberazione in trattazione l'Assessore competente Domenico Franco Saporito. Illustra le "novità" del regime tariffario spiegando qual è la competenza del Comune a fronte di quelle dell'Ente gestore (che predispone il Piano Economico Finanziario, da cui discende l'impianto tariffario) e del CSR (che valida il PEF);

TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2023 (All. 1) elaborate sulla base dei dati del Piano Economico Finanziario predisposto da 5 Valli s.r.l. e validato da CSR nell'Assemblea del 24/05/2022 acquisito dal nostro Comune in data 26/05/2022 (All. 2)

DI FISSARE le seguenti scadenze TARI per il versamento della tassa rifiuti anno 2023:

- 30/09/2023
- 04/12/2023

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge 160 /2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune sarà tenuto ad inserire la Deliberazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale entro i termini di legge.

DI DICHIARARE con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente esecutiva per l'urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
RONCOLI Gian Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CABELLA dott. Pier Giorgio
